



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche



DELIBERAZIONE N. 22 DEL 27 LUGLIO 2021

SOCIETA' XXX FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO LINEARE IN AMBITO LOCALE "XXX - CANALE XX". ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 20, COMMA 5, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223 (DISCIPLINA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO PUBBLICO E PRIVATO) E DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA RADIOFFUSIONE TELEVISIVA TERRESTRE IN TECNICA DIGITALE DI CUI ALL'ALLEGATO A DELLA DELIBERA DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI N.353/11/CONS DEL 23 GIUGNO 2011

(estratto del processo verbale della seduta del 27 LUGLIO 2021 n. 76)

		Presenti	Assenti
Cesare Carnaroli	Presidente	X	
Domenico Campogiani	Vice Presidente	X	
Manuele Maffei	Componente		X

L'anno duemilaventuno il giorno 27 del mese di luglio, alle ore dieci e trenta, si sono riuniti, in modalità telematica con collegamento in videoconferenza, i componenti del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche, convocati con nota del 23 luglio (agli atti protocollo n. 309 di pari data).

Presiede il Presidente Cesare Carnaroli.

Assiste il dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia", facente funzioni anche di Segretario del Comitato, Maria Rosa Zampa.

È altresì presente la addetta alla segreteria Maria Cristina Saltari, la quale coadiuva nella verbalizzazione.

Il Presidente constatato che a norma dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento interno il Comitato è stato regolarmente convocato, che ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del medesimo Regolamento è in numero legale e la seduta è quindi valida, apre i lavori

OMISSIS

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del secondo punto iscritto all'ordine del giorno che reca: "Società XXX fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale "XXX - Canale XX". Accertamento e contestazione di presunta violazione dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche



sistema radiotelevisivo pubblico e privato) E DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2 del Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale di cui all'Allegato A della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011”

OMISSIS

Conclusa la discussione, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione

IL CO.RE.COM. MARCHE

Nella seduta del 27 luglio 2021;

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del procedimento;

RITENUTO per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende interamente richiamato e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);

VISTA la legge regionale 27 marzo 2001, n.8 (Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni);

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, sottoscritto il 21 novembre 2017;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche, sottoscritta il 19 dicembre 2017;

VISTA la deliberazione del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche n. 1 del 20 gennaio 2021 (Approvazione della proroga per un anno della Convenzione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.re.com. Marche concernente il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni);



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche



VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia”, previsto dal comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia) che contiene anche l’attestazione che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Regione e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi;

All’unanimità

D E L I B E R A

1. di accertare e contestare la presunta violazione di quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 20 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) nonché dal comma 2 dell’articolo 8 del Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale di cui all’Allegato A della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011 a XXX S.r.l.s., avente sede legale ad XXX in Via XXX, fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale “XXX -CanaleXX”, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;
2. di assegnare 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto al soggetto indicato al punto 1. per presentare memorie, perizie ed altri scritti difensivi nonché richiesta di essere audito sui fatti oggetto di contestazione dal responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell’articolo 9 del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all’Allegato A della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015 (di seguito denominato Regolamento);
3. dare atto che:
 - a) il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è di 150 (centocinquanta) giorni decorrenti dalla data di notifica del presente atto, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento;
 - b) il termine indicato alla lettera a) può essere sospeso, per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, nel caso in cui sia necessario svolgere approfondimenti istruttori ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamento;
 - c) il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia”, Maria Rosa Zampa e il relativo ufficio è l’ufficio Co.re.com. Marche del medesimo Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia” con sede ad Ancona in Piazza Cavour, n. 23 ed indirizzo di posta elettronica certificata: assemblea.marche.corecom@emarche.it;
 - d) l’ufficio presso il quale è possibile accedere agli atti del procedimento ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento è quello indicato alla lettera c);



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche



- e) eventuali comunicazioni e richieste di informazioni devono essere inviate al Co.re.com. Marche per mezzo posta al seguente indirizzo: Piazza Cavour n. 23 - 60121 Ancona o a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: assemblea.marche.corecom@emarche.it;
- f) trascorso il termine indicato al punto 2., in assenza di giustificazioni, o nel caso in cui le stesse risultino inadeguate e comunque entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente atto, il Co.re.com. Marche procede ai sensi di legge e trasmette una relazione illustrativa delle risultanze istruttorie all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, unitamente alla documentazione procedimentale, ai fini della trasmissione all'organo collegiale competente per l'adozione dell'atto conclusivo del procedimento;
- g) è applicabile, nel caso di riscontrata violazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 20 della legge 223/1990, al termine del procedimento, l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) del pagamento di una somma in misura ridotta di un decimo, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 51, da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00).

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Co.re.com. Marche approva all'unanimità".

Il Presidente
Del Co.re.com. Marche
Cesare Carnaroli

Il dirigente
del Servizio "Supporto agli Organismi
regionali di garanzia"
Maria Rosa Zampa



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA E PRINCIPALI ATTI DI RIFERIMENTO

- legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);
- legge regionale 27 marzo 2001, n.8 (Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni);
- Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, sottoscritto il 21 novembre 2017;
- Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche, sottoscritta il 19 dicembre 2017;
- deliberazione del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche n. 1 del 20 gennaio 2021 (Approvazione della proroga per un anno della Convenzione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.re.com. Marche concernente il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni);
- decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);
- legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato). Articolo 20;
- regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all'Allegato A della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015.

MOTIVAZIONE

La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) al comma 13 dell'articolo 1 stabilisce che, in relazione alle "esigenze di decentramento sul territorio e al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione", i Comitati regionali per le comunicazioni (di seguito denominati Co.re.com.) "sono funzionalmente" organi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Agcom). La medesima disposizione legislativa demanda, inoltre, alle leggi regionali l'istituzione di tali organismi, ai quali sono attribuite anche le competenze svolte in precedenza dai Comitati regionali radiotelevisivi.

L'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni -



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche



Corecom) ha istituito il Co.re.com. Marche e l'articolo 10, comma 1, ha stabilito che il Co.re.com. esercita funzioni proprie e funzioni delegate dall'Agcom mediante la stipula di apposite convenzioni sottoscritte dai Presidenti della Giunta regionale e dello stesso Co.re.com..

L'articolo 5, comma 1, della Convenzione sottoscritta da tali soggetti il 19 dicembre 2017 (Convenzione successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2021, giusta deliberazione del Co.re.com. Marche n. 1 del 20 gennaio 2021 "Approvazione della proroga per un anno della Convenzione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.re.com. Marche concernente il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni") ha previsto la delega al Co.re.com. Marche delle funzioni di "vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi" previsti dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), - di seguito TUSMAR -, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Agcom".

Al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie radiotelevisive, istituito presso l'Agcom, è pervenuta una segnalazione con la quale si asserisce che XXX canale XX, ricevibile nella provincia di XXX, diffonde messaggi in presunta violazione della normativa sulla correttezza e completezza dell'informazione.

In merito, potendosi profilare una violazione delle disposizioni dell'articolo 7 del TUSMAR, nonché dell'atto di indirizzo adottato dall'Agcom con delibera n. 129/20/CONS (Atto di richiamo sul rispetto dei principi vigenti a tutela della correttezza dell'informazione con riferimento al tema "Coronavirus Covid-19"), gli uffici di supporto al Comitato suddetto hanno chiesto al Co.re.com. Marche di voler acquisire ed analizzare le registrazioni del trasmesso di un periodo di almeno una settimana che comprenda il giorno oggetto di segnalazione (30 gennaio 2021) e che consenta di contestualizzare il messaggio segnalato.

Conseguentemente, in data 19 aprile 2021 il Co.re.com. Marche, agendo nell'esercizio dell'attività di vigilanza su richiamata delegata dall'Agcom, ha richiesto a XXX S.r.l.s., fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale "XXX – Canale XX", di inviare quanto prima e comunque entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della richiesta medesima copia delle registrazioni di quanto trasmesso da XXX canale 18 nel periodo 27 gennaio – 2 febbraio 2021, corredate delle informazioni relative alla data e all'ora dell'avvenuta diffusione (nota agli atti protocollo n. 145 di pari data).

Contestualmente è stato ricordato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 249/1997, i soggetti che non provvedono nei termini e con le modalità prescritte alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richieste dall'Agcom, direttamente o per mezzo dei suoi organi funzionali sul territorio, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla stessa Autorità.



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche



Trascorso il termine assegnato, non essendo pervenuta copia delle registrazioni richieste, il medesimo Co.re.com. Marche ne ha sollecitato l'invio, assegnando alla XXX ulteriori quattro giorni di tempo dal ricevimento del sollecito al fine di provvedervi (nota agli atti protocollo n. 176 del 6 maggio 2021).

In data 10 maggio 2021 la XXX S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha riscontrato le richieste del Co.re.com. Marche rappresentando letteralmente che: *"...la registrazione dei programmi trasmessi nelle date da Voi richieste non è disponibile a causa di un guasto avvenuto in data 15/04/2021 al sistema di registrazione, ad ogni modo, in considerazione che tutti i programmi trasmessi sono registrati disponiamo del palinsesto relativo alle date richiesta da codesto ufficio, considerando altresì che siete interessati ad una ristretta lista di programmi dedicati all'argomento COVID-19, molti dei quali tuttora presenti in svariati siti Internet ove direttamente gli autori (o altri loro sostenitori) hanno pubblicato i medesimi video oggetto della Vostra richiesta. Restiamo in attesa di ricevere la lista dei programmi che dovremmo inviarvi..."* (nota acquisita agli atti con protocollo n. 193 del 11 maggio 2021).

Al riguardo il Co.re.com. Marche ha chiesto, acquisito ed analizzato i programmi del palinsesto relativo al periodo di interesse denominati "Maschera killer" e "Finta pandemia" e in merito alla presunta violazione delle disposizioni dell'articolo 7 del TUSMAR nonché dell'atto di indirizzo adottato dall'Agcom con delibera n. 129/20/CONS (Atto di richiamo sul rispetto dei principi vigenti a tutela della correttezza dell'informazione con riferimento al tema "Coronavirus Covid-19"), non è stato avviato alcun procedimento.

Tuttavia, da quanto dichiarato da XXX S.r.l.s. nella nota su richiamata del 10 maggio 2021: *"la registrazione dei programmi trasmessi nelle date da Voi richieste non è disponibile a causa di un guasto in data 15/04/2021 al sistema di registrazione"* pare evincersi l'irregolare conservazione delle registrazioni dei programmi trasmessi.

La mancata conservazione di copia delle registrazioni dei programmi trasmessi nella settimana 31 gennaio – 2 febbraio 2021, periodo rientrante nei tre mesi antecedenti alla data in cui il Co.re.com. Marche ne ha chiesto l'invio (19 aprile 2021) pare ascrivibile a violazione del disposto di cui al comma 5 dell'articolo 20 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) nonché al comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale di cui all'Allegato A della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, i quali rispettivamente stabiliscono che: *"...5. I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi..."*, *"...2. I soggetti di cui al comma 1 (i soggetti titolari di un'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari) conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione..."*.



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche



Pertanto si ritiene corretto che il Co.re.com. Marche proceda all'accertamento e contestazione della presunta violazione di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 20 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) nonché dal comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale di cui all'Allegato A della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011 a XXX S.r.l.s., avente sede legale ad XXX in Via XXX, fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale "XXX -CanaleXX", in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, assegnando 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto per presentare memorie, perizie ed altri scritti difensivi nonché richieste di essere auditi sui fatti oggetto di contestazione dal responsabile del procedimento.

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA

Il sottoscritto dirigente esprime, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016, parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta, inoltre, che dalla stessa non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche. Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine.

Il Segretario
del Co.re.com. Marche
Maria Rosa Zampa



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche



RELATA DI NOTIFICA

La sottoscritta Maria Rosa Zampa, dirigente del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia”, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e dell’articolo 12 del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all’Allegato A della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015, ha trasmesso per notifica l’atto che precede alla XXX S.r.l.s. avente sede legale ad XX in Via XXX, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a mezzo spedizione tramite posta elettronica certificata.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa